

**Comune di Floresta (Me)**  
**Città Metropolitana di Messina**

**REGOLAMENTO** Gestione del terreno "Serro Marchese" di proprietà del Comune di Floresta, lasciato in donazione.

**Art.1- Obiettivi generali**

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del terreno denominato "Serro Marchese" del Comune di Floresta finalizzato al pascolo di bovini ed equidi come previsto dallo statuto originario scritto all'atto di donazione e prevede l'utilizzo dell'area sottostante l'ex mattatoio comunale, l'area sottostante il campo sportivo e l'elipista, e l'area precedentemente adibita all'ormai ex Orto De.Co. per complessivi circa 16 ettari.

**Art.2- Destinatari d'Uso e classificazioni importanti**

L'utilizzo di detto terreno comunale è destinato agli allevatori residenti nel Comune di Floresta e regolarmente registrati con un codice aziendale.

**Art.3- Carichi di bestiame ammissibili**

Al fine di equiparare tutte le specie e categorie di animali ammessi al pascolo, per la determinazione del carico massimo ed evitare un sovraffollamento del carico di bestiame, sono ammesse un massimo di 4 aziende le quali possono a sua volta far accedere un massimo di **4 equidi** (si ritengono esclusi da questo conteggio eventuali puledri inferiori a 4 mesi di età), e **4 bovini adulti** (si ritengono esclusi da questo conteggio eventuali vitelli inferiori a 4 anno di età) nelle modalità indicate all'**Art.4 punto 3**. La concessione al pascolo verrà assegnata alle aziende che otterranno il massimo punteggio definito in funzione della seguente tabella:

Codice aziendale specifico per <u>equidi</u> e aperto da <b>3 anni in sù</b>	<b>6 punti</b>
Codice aziendale specifico per <u>equidi</u> e aperto da <b>almeno 2 anni</b>	<b>4 punti</b>
Codice aziendale specifico per <u>equidi</u> e aperto da <b>almeno 1 anno</b>	<b>2 punti</b>
Codice aziendale specifico per <u>bovini</u> aperto da <b>almeno 3 anni</b>	<b>4 punti</b>
Codice aziendale specifico per <u>bovini</u> aperto da <b>almeno 2 anni</b>	<b>2 punti</b>
Codice aziendale specifico per <u>bovini</u> aperto da <b>almeno 1 anno</b>	<b>1 punto</b>
Codice aziendale specifico per <u>equidi</u> intestato a figure femminili	<b>5 punti</b>
Codice aziendale specifico per <u>bovini</u> intestato a figure femminili	<b>1 punto</b>

N.B. Nella domanda può essere indicato solo ed esclusivamente un codice aziendale, le richieste con più codici esempio equidi più bovini saranno oggetto di esclusione. Allo stesso modo ogni persona fisica titolare di un codice aziendale può presentare una sola domanda.

*La presente tabella verrà utilizzata solo nel caso in cui le richieste saranno superiori a 4, in cui come è possibile osservare dalla scala di punteggio la scelta si basa sull'anzianità dell'azienda. In caso di parità di punteggio, verrà data precedenza all'azienda che per prima ha protocollato la domanda.*

*La determinazione di un numero massimo di 4 aziende con un massimo di 4 capi di bestiame nasce in riferimento agli indicatori U.B.A.*

#### **Art.4- Durata e condizioni**

1. La durata della concessione è triennale;
2. Il periodo di pascolamento è configurabile in 3 anni, secondo le definizioni e limitazioni di cui all'art.7, concedibile anche per periodi frazionati purché in conformità e rispetto delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.
3. Sulle superfici autorizzate possono immettersi al pascolo:
  - Gli equidi sempre;
  - I bovini durante la notte, dove per notte si intende una fascia oraria che va dalle 22:00 del giorno prima alle ore 06:00 del giorno dopo;
  - Non sono ammesse altre specie di interesse domestico e non.
  - È autorizzato durante il giorno il transito dei bovini dal territorio comunale denominato Serro Marchese se utilizzato come via per raggiungere terreni di proprietà privata, ma tale transito deve avvenire alla presenza dell'allevatore e non deve essere superiore a 30 minuti;
4. Sarà cura del Comune provvedere periodicamente in merito:
  - a) alla distribuzione dei carichi del bestiame per ogni singola azienda;
  - b) a verificare l'eventuale presenza durante il giorno di bovini al pascolo;
  - c) a verificare la presenza di eventuali altre categorie di animali non autorizzate;
5. Il godimento dei pascoli è riservato ai cittadini che sono in possesso della residenza nel Comune di Floresta, alle imprese zootecniche e allevatori che svolgono come attività l'allevamento del bestiame con sede stabile nel medesimo Comune.
6. È proibito agli aventi diritto di immettere nelle proprie greggi o armenti animali di cittadini non residenti o di cittadini che hanno più capi di quelli ammessi alla fida. In caso di inosservanza si applicheranno le penalità fissate dal presente regolamento.
7. Il codice aziendale ammesso al pascolo deve essere attivo da almeno 3 anni pena esclusione della domanda.

#### **Art.5- Procedimento di utilizzazione e Documentazione per l'Istruttoria**

I richiedenti concessione di pascolo devono presentare al Comune, tramite il suo Ufficio Tecnico, apposita richiesta contenete (Allegato A):

- a) Le generalità, la residenza e il domicilio del proprietario e del detentore degli animali;
- b) Le generalità, la residenza e il domicilio di eventuali addetti alla custodia dei capi;
- c) Il codice identificativo dell'azienda, assegnato dall'A.S.P. competente;
- d) Certificato veterinario da cui si evince che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive, nel rispetto dei piani di profilassi sanitaria predisposti dall'A.S.P. competente;

- e) Il numero dei capi che si intendono introdurre, distinti per specie, età e dispositivo di identificazione previsto;
- f) L'insussistenza di prescrizioni di Polizia veterinaria a proprio carico;

Nella stessa domanda il richiedente dovrà dichiarare di svolgere l'attività di allevatore di bestiame e di obbligarci alla puntuale osservanza delle norme del presente Regolamento.

#### **Art.6- Determinazione del canone**

La concessione dei godimenti è a titolo gratuito.

#### **Art.7- Modalità di pascolo ed obblighi**

L'esercizio del pascolo su detto terreno va esercitato secondo le seguenti modalità:

1. rilascio di apposita concessione da parte dell'Ente Gestore;
2. vigilanza continua degli animali da parte del proprietario, EVITANDO CHE QUESTI POSSANNO DANNEGGIARE LE COLTURE DI ALBERI CHE REGOLARMENTE VERRANNO RECINTATI DALL'ENTE GESTORE;
3. Il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni sono provvisti di adeguata recinzione;
4. Divieto di mettere a pascolo un numero di capi di bestiame superiore a quello autorizzato;
5. Obbligo perentorio di non far uso di fuoco nelle aree concesse a pascolo;
6. Divieto di sbarrare con sistemi fissi strade e viottoli nei terreni concessi al pascolo;
7. Obbligo di seguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante i periodi di concessione dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;
8. Sotto eventuali richieste dell'Amministrazione è necessario nei tre anni presentare la documentazione relativa allo stato di salute degli animali.

#### **Art.8- Concessione**

Ad ogni allevatore autorizzato al pascolo gli verrà rilasciata una concessione che dovrà essere esibita ad ogni richiesta dei sorveglianti;

#### **Art.9- Prescrizioni**

Tutto il bestiame ammesso al pascolo dovrà risultare idoneo agli adempimenti previsti dal Regolamento di polizia Veterinaria o prescritti da parte dei servizi veterinari della competente A.S.P.

A tal fine il bestiame è soggetto a controllo sia dei predetti servizi sanitari sia del personale all'uopo incaricato dal Comune.

#### **Art.10- Divieti**

È fatto divieto di:

1. Cedere ad altri il diritto di pascolo;
2. Effettuare il servizio del pascolo in modo difforme da come previsto dalla concessione;
3. Far pascolare altri animali non ricadenti nelle categorie espresse all'art.3 punto 3;

#### **Art.11- Obblighi e responsabilità**

I fruitori del pascolo non possono effettuare alcun interventi di propria iniziativa e che esuli dalle finalità stesse per il quale è stata rilasciata concessione, senza la preventiva autorizzazione del Comune;

Il concessionario sarà responsabile e sanzionabile a norma di legge, di danni a cose o persone derivanti da incuria, trascuratezza, abbandono degli animali;

#### **Art.12- Responsabile amministrativo**

L'ufficio competente per l'attuazione del presente Regolamento è l'Area Tecnica del Comune o l'Ufficio ..., che dovrà assolvere a tutti i compiti concessi all'attuazione del presente Regolamento.

#### **Art.13- Sanzioni**

Ferma restando l'autonoma competenza sanzionatoria degli organi dello Stato e della Regione, il Comune punirà con una sanzione amministrativa, compresa tra un minimo di 100,00 euro ed un massimo di 500,00 euro, per ogni capo irregolare immesso al pascolo. Il Comune, inoltre, sposterà denuncia all'autorità giudiziaria, tutte le volte in cui nel comportamento e nelle infrazioni dei fidatari ravviserà gli estremi del reato di cui all'art.639 del C.P. o di altri reati.

#### **Art.14- Rinvio**

Per quanto non indicato nel presente regolamento si intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative statali, regionali, anche di natura Regolamentari che disciplinino l'uso dei pascoli;

#### **Art.15- Entrata in vigore del Regolamento**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo atto di deliberazione del Consiglio Comunale. La decorrenza è fissata nell'Atto di deliberazione del Consiglio Comunale e la durata è di anni cinque.

#### **Art.16- Regolamento e successive modifiche**

Il presente regolamento e le sue successive modifiche sono adottati, approvati e pubblicati secondo le norme previste per i Regolamenti Comunali ed ogni precedente disposizione in materia si intende abrogata.

Copia del presente Regolamento è trasmessa al *Comando di Polizia Municipale*, al *Comando Stazione Carabinieri di Floresta*, al *Comando Distaccamento Forestale di Floresta*.

Allegato A

Responsabile dell'area tecnica  
del Comune di Floresta

Al Sig. Sindaco  
del Comune di Floresta

**OGGETTO:RICHIESTA DI CONCESSION PER L'ESERCIZIO DEL PASCOLO NEL TERRITORIO COMUNALE  
DENOMINTO "SERRO MARCHESE"**

Responsabile dell'area tecnica  
del Comune di Floresta

Al Sig. Sindaco  
del Comune di Floresta

**OGGETTO: RICHIESTA DI CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DEL PASCOLO NEL TERRITORIO COMUNALE  
DENOMINATO "SERRA MARCHESE"**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato il  
\_\_/\_\_/\_\_ a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_, cittadinanza \_\_\_\_\_, sesso  M  F, residente in  
\_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_, recapito telefonico \_\_\_\_\_,  
e-mail \_\_\_\_\_ CODICE FISCALE \_\_\_\_\_, CODICE  
IDENTIFICATIVO A.S.P. N° \_\_\_\_\_

Preso atto del vigente Regolamento Comunale recante norme per la concessione a titolo gratuito per  
pascolo del terreno denominato "Serra Marchese" di proprietà del Comune di Floresta,

**CHIEDE**

IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE AL PASCOLO NEL SUDDETTO TERRENO UBICATO IN LOCALITÀ SERRA  
MARCHESE DEL COMUNE DI FLORESTA SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

A tal fine  
**DICHIARA**

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,  
così come stabilito dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000:

- Di esercitare l'attività di allevatore;
- Che la propria azienda è registrata presso l' A.S.P. N° \_\_\_\_\_, A.S.L. di \_\_\_\_\_ presso la quale gli è stato  
attribuito codice identificativo aziendale N° \_\_\_\_\_;
- Che il personale preposto alla custodia del proprio bestiame è rappresentato:  
 dal solo richiedente  
 dal richiedente congiuntamente a altro personale indicato \_\_\_\_\_;
- di possedere e voler immettere al pascolo i seguenti capi di bestiame:

Si allega alla presente:

- copia di valido documento di riconoscimento del richiedente;
- certificazione sanitaria attestante che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono sono
- indenni da malattie infettive, rispetto dei piani di profilassi sanitaria predisposti dall'A.S.P. competente;
- certificazione comprovante l'attuale consistenza di stalla;

Floresta, addì \_\_\_\_\_

Il richiedente